



COMUNE DI GIAVE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 105 DEL 03/11/2017

OGGETTO: Zona franca al consumo. Atto di indirizzo. Approvazione schema di Regolamento per l'applicazione dei diritti speciali

L'anno duemiladiciassette addì tre del mese di Novembre alle ore 13:30, presso la SEDE MUNICIPALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Sig.ra URAS MARIA ANTONIETTA.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	URAS MARIA ANTONIETTA	SI
VICE SINDACO	CORATZA ANNINO	--
ASSESSORE	FIGOS GAVINO	SI
ASSESSORE	ADDIS NICOLA	SI

Presenti n° 3 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Generale FOIS GIOVANNI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.ra URAS MARIA ANTONIETTA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la crisi economica e finanziaria in atto, oramai di portata globale, sommata all'insostenibile livello di tassazione e costo del lavoro, ha portato alla stagnazione del mercato ed al crollo dei consumi, incidendo negativamente su tutti i fattori della produzione, con la conseguente insostenibile difficoltà del fare impresa, impossibilità di generare economia e di mantenere o creare adeguati livelli occupazionali;
- nella nostra regione la gravissima crisi interessa tutti i settori produttivi e dei servizi, imponendo l'adozione di provvedimenti adeguati, efficaci ed urgenti, al fine di arginare la recessione e promuovere la crescita economica, portando a riequilibrare le conseguenze negative connesse all'insularità, abbattere il costo dell'energia e dei trasporti, a definire condizioni fiscali mitigate con la riduzione di imposte e tasse, con particolare riferimento alla eliminazione di Dazi Doganali Iva e Accise;
- gli effetti della crisi economica e finanziaria hanno avuto effetti devastanti in territori come i nostri e, più in generale, in tutto l'entroterra sardo, già profondamente provati da decenni di politiche sconsiderate, incapaci di arginare fenomeni negativi come lo spopolamento;
- tutt'ora, sussistono le problematiche per cui sono stati istituiti i punti franchi e le zone franche in Sardegna e che le zone franche debbono essere considerate l'unica discriminazione positiva, atta a migliorare le condizioni economiche di un'isola ultra periferica, a scarsissima densità demografica, gravata dai sovra costi del trasporto ed a rischio di coesione sociale, soprattutto per problemi legati alla dilagante disoccupazione;

Rilevato, inoltre, che l'istituzione della zona franca, in tutto il territorio della Sardegna, è ritenuto uno strumento basilare e propedeutico a qualsiasi azione politica di sviluppo, indispensabile per creare condizioni di crescita reale del nostro PIL (Prodotto Interno Lordo), attrarre capitali, nuove tecnologie e competenze imprenditoriali, favorire la produzione, il commercio e l'esportazione di merci non solo in ambito comunitario;

Constatato, inoltre, che

- ai sensi dell'art. 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, la Regione Sardegna non ha adottato, fin dall'emanazione del D. Lgs. n°75\98, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione medesima;
- ai sensi dell'art. 7, del D.Lgs. n. 267/00, questo Comune è tenuto, in base al principio di "sussidiarietà" dell'azione amministrativa, ad emanare i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento della zona franca al consumo e per l'applicazione dei Diritti Speciali, di cui alla L. n. 762\73;
- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 313, depositata il 27 luglio 2001, ha precisato che "non spetta allo Stato modificare, integrare o dare esecuzione alle norme di attuazione delle leggi istitutive delle Regioni a Statuto Speciale" e che la "competenza programmatica dello Stato non può mai giungere a compromettere o limitare l'autonomia regionale" (in tal senso vedi : Corte Costituzionale n. 4\64, n. 20\70, n. 150\82, n. 340\83);

Richiamati i trattati e la normativa di seguito indicata:

- Trattato di Roma del 25 marzo 1957, istitutivo della Comunità Economica Europea, ratificato con L. n. 1203\57, dove:
 - a)- all'art. 307 (ex 234) viene *garantito il rispetto degli accordi ed obblighi derivanti da convenzioni concluse anteriormente al 1° gennaio 1948;*
 - b)- all'art. 92 che ritiene compatibili con il mercato comune, gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico dei territori *dove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottooccupazione;* Legge Costituzionale n. 3\48 che, all'art. 12, co. 2, prevede l'istituzione nella Regione Sardegna di Punti Franchi, disciplinati dalla L. n. 1424\40 (art. 1) e dalla L. n. 268\48 (art. 3), definiti giuridicamente come: "*territori extra doganali*";
- L.R. 7 maggio 1953, n. 22 (art. 2), con la quale si stabilisce che, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'Industria e al Commercio, di concerto con l'assessore alle Finanze, siano favorite, anche con provvidenze economiche, le iniziative che si propongano l'istituzione di "*Punti Franchi*", di Magazzini (franchi) generali e simili;
- L. n. 122\83 (art. 1) che esclude dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) tutto il territorio della Sardegna; si prevede infatti, che i residenti nell'isola possano chiedere il rimborso dell'Iva pagata, ma non dovuta con le modalità, di cui all'art. 38\bis, del D.P.R. n. 633\72, articolo (38 bis) il quale, in combinato disposto con l'art. 30 e l'art. 7 dello stesso decreto, escludono dall'applicazione del tributo Iva, i territori "*extra doganali*" dichiarati Zona

Franca, Punto Franco, Deposito Franco, territori classificati come extra doganali dal T.U. doganale Italiano (ancora in vigore), approvato con D.P.R. n. 43\73 (art. 2);

- D. Lgs. 10 Marzo 1998, n. 75 che ha istituito le zone franche nei porti di Cagliari, Olbia,Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili;

- L.R. n. 10\2008 che, all'art. 1, lett. d), ha previsto che la Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di programmazione dello sviluppo economico territoriale, provvede con deliberazione della giunta, a promuovere l'attuazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 75\98, attivando idonea procedura per l'istituzione di una zona franca in ciascuno degli ambiti previsti dal predetto decreto e promuovere analoga iniziativa perché tali disposizioni siano estese per l'istituzione di una zona franca nelle aree di competenza di tutti i consorzi industriali provinciali;

Considerato che:

- la Giunta Regionale - preso atto della volontà popolare espressa tramite 240 deliberazioni assunte dai Consigli Comunali Sardi - con le deliberazioni n. 8\2, del 07.02.2013 e n. 9\7, del 12.02.2013, ha dato mandato al Presidente della Regione di comunicare alle autorità Europee ed a quelle doganali (nazionali e regionali) l'attivazione della zona franca nell'intero territorio della Sardegna, compreso quello delle sue isole minori, chiedendo l'aggiornamento dell'art. 3, del Codice Doganale Comunitario - istituito con Reg. 450\2008 - mediante l'inclusione della Sardegna tra i territori considerati extra doganali della Comunità Europea;

- la Giunta Regionale con delibera n. 23\1, del 24 giugno 2013, ha chiesto al Governo l'urgente istituzione e convocazione del tavolo tecnico di confronto, previsto dall'art. 27, della L. n. 42\2009, per dare immediata attuazione alle disposizioni del D. Lgs. n. 75\98 e concordare l'attivazione, su tutto il territorio della Sardegna, della zona franca integrale doganale e fiscale al consumo, previsto dalla L. 1° novembre 1973, n. 762, regime fiscale dove si prevede l'afflusso nelle casse Comunali dei Diritti Speciali sui beni e sulle merci immesse al consumo dei residenti nei territori extra doganali, regime fiscale che compete ai residenti nell'Isola, ai sensi del D.L. n. 1351\64, convertito nella L. n. 28\65 che aveva esteso i benefici, di cui all'art. 11, della L. n. 1438\48, ai territori svantaggiati, come individuati all'art. 92 (titolo III) Trattato di Roma, ossia i territori dichiarati extra doganali in quanto " *il tenore di vita dei residenti sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottooccupazione* "

Dato atto che:

- **il Consiglio Comunale di GIAVE con Deliberazione n° 13 del 22.04.2013** , ha dato mandato al Sindaco ed alla Giunta Comunale di porre in essere gli atti necessari per l'istituzione e l'operatività in questo Comune della Zona Franca e conseguente applicazione dei diritti speciali sui generi riservati alla popolazione residente, senza il pagamento di Dazi Doganali, Iva ed Accise in quanto tutto il territorio dell'Isola della Sardegna risulta ricadente nella configurazione giuridica della extra doganali attribuita, sia ai punti franchi, che alle zone franche Italiane, come individuate: dalla legge doganale n. 1424\40 (art.1); dal D.P.R. n. 43\73 (art. 2) T.U. Doganale ancora in vigore; dal D.Lgs. n. 75\98, che ha dato attuazione all'art. 12 della Legge Costituzionale n. 3\48; dalla L. 1 Novembre1973, n. 762, nel combinato disposto con l'art. 1, della L. 1° dicembre 1948, n. 1438, dell'art. 2 ,comma 1, n. 2, della L. 23 gennaio 1968, n. 29 e dell'art. 2, del D.P.R. n. 43\73 e dell'art. 20 bis, della L. n. 28\65, dove si prevede l'istituzione, nei comuni ricadenti in zone franche e per tutta la durata del regime di zona franca, limitatamente ai contingenti previsti dalle norme vigenti, di un diritto speciale comunale sui seguenti generi ivi introdotti in esenzione dal dazio, dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione dalle corrispondenti sovrimeposte di confine: benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti; caffè, surrogati del caffè; zucchero; birra;

- la L. 1 Novembre1973, n. 762, all'art. 3 attribuisce al territorio extradoganale del Comune Capofila di Livigno la competenza ad esprimere il parere sulla misura dei diritti speciali e delle aliquote per ciascun anno solare spettanti ai territori extradoganali Italiani, misure e aliquote attualmente fissate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto 28 dicembre 2012 pubblicato sulla G.U. n. 303 del 31.12.2012;

Visto il Codice Doganale Comunitario, approvato con Reg. CE n. 2913\92, del Consiglio ed il suo regolamento di attuazione, approvato con Reg. n. 2454\1993 della Commissione Europea , entrambi richiamati nel D. Lgs. n. 75\98, con il quale tutto il territorio dell'isola della Sardegna è stato dichiarato territorio extradoganale, in quanto zona franca (vedi in tal senso l'art. 14, L. Cost. n. 4\48);

Considerato che:

- la dislocazione geografica di GIAVE , di estensione territoriale di Km quadrati 47,1 sulla principale arteria di collegamento stradale (S.S. 131), è funzionalmente collegata o collegabile ai porti di Cagliari, Portotorres ed Olbia;

- gli esercizi commerciali di questo Comune, rappresentativi per ciascuna categoria di prodotti soggetti al diritto speciale, sono compatibili con i valori medi di mercato, individuati nella tabella allegata al citato Decreto del 28/12/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e pubblicata sulla G.U. n. 303, del 31.12.2012;

Atteso che la competenza della Giunta Comunale è prevista dall'art. 48, del D. Lgs. n. 67\2000;

Visti gli artt. 16, comma 29, del D.L. n.138\2011, convertito nella L.n. 148\2011;

Visti gli artt. 27 e 16, della L. n. 42\2009 e dato atto che lo stesso art. 27, della L. n. 42\2009, prevede forme di fiscalità di sviluppo alle condizioni, di cui al suddetto art. 16, comma 1, lett. d) e dove si prevede che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 119, quinto comma, della Costituzione per le regioni a statuto speciale, dovranno essere emanati decreti legislativi finalizzati all'individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, delle aree sottosviluppate del paese, al fine di garantire la solidarietà e la pace sociale;

Valutato che le regioni a statuto speciale, nel rispetto dei propri statuti, possono concorrere al conseguimento di obiettivi di perequazione e solidarietà, confermando così quanto a suo tempo previsto all'art. 92 del Trattato di Roma, ratificato con L. n. 1203\57, sezione III, intitolata "*aiuti concessi dagli Stati*", dove si precisa che non sono considerati aiuti di stato, gli aiuti concessi ai territori dove il tenore di vita e la disoccupazione sia anormalmente inferiore rispetto al resto del paese;

Appurato, infine, che sia la L. n. 122\83, che l'art. 8, della L. Cost. n. 3\48 prevedono che nelle entrate spettanti alla regione siano comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione e che, pertanto, l'applicazione del regime, di cui alla L. n. 762\73, non comporta la perdita degli ordinari trasferimenti statali;

Tutto ciò premesso ;

Ritenuto di dover provvedere all'attuazione della deliberazione di C.C. n. 13 del 22.04.2013 , dispendendo con la presente deliberazione l'approvazione di :

- atto di indirizzo al Consiglio comunale affinché sia deliberato che in applicazione della Legge n. 762/1973 per la durata del regime di zona franca istituito nella Regione Autonoma della Sardegna dal D.lgs. n. 75/1998, sono estesi a tutto il territorio regionale i diritti speciali comunali sui generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali previste dalla Legge n. 1438/1949 e dalla Legge n. 762/1973, Diritti Speciali le cui misure sono state individuate per l'anno corrente, nel Decreto del 27 Dicembre 2016 del Ministero dell'Economia e Finanze pubblicato sulla G.U. n. 305 del 31.12.2016 la cui applicazione si estende a tutti i territori extradoganali italiani in base al "principio ermeneutico" che sancisce l'uniformità di applicazione delle norme fiscali;
- schema di Regolamento comunale per l'applicazione dei diritti speciali, da approvarsi in Consiglio comunale;

Dato atto che non occorre il parere del Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7/12/2012, n. 213, in quanto trattasi di mero atto di indirizzo politico;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

Di approvare atto di indirizzo al Consiglio comunale affinché sia deliberato che in applicazione della Legge n. 762/1973 per la durata del regime di zona franca istituito nella Regione Autonoma della Sardegna dal D.lgs. n. 75/1998, sono estesi a tutto il territorio regionale i diritti speciali comunali sui generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali previste dalla Legge n. 1438/1949 e dalla Legge n. 762/1973. Diritti Speciali le cui misure sono state individuate per l'anno corrente, nel Decreto del 27 Dicembre 2016 del Ministero dell'Economia e Finanze pubblicato sulla G.U. n. 305 del 31.12.2016, la cui applicazione si estende a tutti i territori extradoganali italiani in base al "principio ermeneutico" che sancisce l'uniformità di applicazione delle norme fiscali;

Di approvare altresì l'allegato schema di Regolamento per l'applicazione dei diritti speciali , da approvarsi in Consiglio comunale.

Il Sindaco

Sig.ra URAS MARIA ANTONIETTA

Il Segretario Generale

FOIS GIOVANNI